



CIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE

STATUTO

Revisione approvata con deliberazione Assemblea n. 2 del 29.1.2014

CAPO I

Norme generali

Art. 1 – Denominazione, sede

Il Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) è costituito ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L. – D.lsg. 18 agosto 2000 n. 267 . I Comuni che attualmente compongono il C.I.T. sono i seguenti: Bruino, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, San Mauro, Torino.

Il Consorzio conserva la denominazione: “Consorzio Intercomunale Torinese” e potrà essere indicato anche con la sigla “C.I.T.”.

Il Consorzio ha sede in Torino, Via Corte d'Appello , 10

L'Assemblea Consortile potrà stabilire il cambiamento di sede.

La durata del Consorzio è fissata in cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione ed è prorogabile di cinque anni in cinque anni. La proroga dovrà comunque tenere conto dell'assetto che sarà assunto dalla città metropolitana.

I Comuni associati potranno chiedere di recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un anno.

Art. 2 – Finalità e compiti del Consorzio

Il Consorzio opera nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica, e dei servizi pubblici, presta servizi di promozione, di studio, di gestione, miranti alla preparazione, al coordinamento e all'attuazione della pertinente attività decisionale degli enti consorziati.

Il Consorzio promuove, finanzia e sostiene le politiche sociali per l'abitare, con particolare attenzione al “dopo di noi”, all'assistenza agli anziani, alle politiche abitative per singoli e nuclei in difficoltà.

In particolare, nell'ambito di tali competenze, il Consorzio, in accordo con i comuni consorziati:

- Può concorrere, con riferimento al territorio dei Comuni consorziati, alla programmazione degli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa, alla promozione e al coordinamento degli interventi integrati, come definiti dalle vigenti leggi e disposizioni, degli insediamenti residenziali, industriali e artigianali, secondo gli indirizzi di sviluppo economico e sociale e di organizzazione del territorio definiti a scala superiore.
- Può collaborare con i Comuni interessati al coordinamento delle operazioni urbanistiche ed edilizie relative alla formazione e realizzazione dei progetti integrati.

- Può collaborare con i Comuni interessati al coordinamento delle operazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla ricollocazione e alla ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale n. 56/77.
- Può curare la predisposizione dei Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 56/77.
- Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 90 comma 1 può curare altresì la redazione di progetti di opere pubbliche e di interventi di edilizia residenziale e la gestione dei relativi appalti.
- Può promuovere la ricerca delle fonti di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse degli interventi costruttivi e dei programmi integrati sopra accennati.
- Può promuovere con i Comuni interessati la formazione e la gestione dei programmi di riqualificazione urbana come definiti dalla legge 493/93 e ai sensi dei programmi di riqualificazione urbana di iniziativa ministeriale e dell'Unione Europea.
- Può promuovere congiuntamente all'A.T.C. di competenza la costituzione di un osservatorio della situazione abitativa.
- Su richiesta dei Comuni aderenti può svolgere compiti di ufficio intercomunale di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica, ai sensi dell'art. 75 della Legge Regionale n. 56/77, e, per conto degli stessi, elabora studi e ricerche sui temi di competenza.
- Può collaborare con i Comuni interessati al fine del concorso di questi alla formazione e alla gestione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla vigente normativa con riguardo alle competenze della Provincia.
- Può sostenere la locazione (locare), sostenere il fondo sociale antisfratto, sostenere interventi di social housing per inserimento soggetti in difficoltà.

Art. 3 – Requisiti per nuove adesioni

Oltre ai Comuni, elencati al comma 1° dell'art. 1 del presente Statuto, possono aderire al Consorzio i Comuni limitrofi secondo le modalità previste all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 4 – Principi generali

Qualora l'organizzazione del Consorzio preveda l'assunzione di personale per l'effettuazione dei propri compiti, il Consiglio di Amministrazione ne delibera il regolamento organico il quale:

- definisce le unità organizzative ed identifica i centri di responsabilità;
- stabilisce le dotazioni organiche assegnando alle strutture il personale necessario;
- prevede l'organizzazione degli uffici e del personale tenendo presente le esigenze connesse alle attività dell'Ente;
- regola la materia disciplinare.

In alternativa il Consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti consorziati o dell'A.T.C. di Torino.

Art. 5 – Dirigenti

Qualora siano presenti in struttura, i Dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, sono attribuiti i compiti ed i provvedimenti definiti dagli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, ed in particolare quelli previsti dall'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s. m.i.

In particolare:

- a) presiedono le commissioni di gara e sono responsabili delle relative procedure in alternativa al Direttore;
- b) presiedono le commissioni di concorso e sono responsabili delle relative procedure in alternativa al Direttore;
- c) stipulano e sottoscrivono, in alternativa al Direttore, contratti in rappresentanza dell'Ente.

I Dirigenti esterni debbono possedere requisiti di studio, competenze e professionalità richiesti per la qualifica che sono chiamati a ricoprire.

Art. 6 - Collaborazione tra Comuni

Nell'ambito delle finalità del Consorzio i singoli Comuni mediante specifiche convenzioni potranno avvalersi delle prestazioni fornite dall'ente.

CAPO II

Organi del Consorzio e competenze

Art. 7 – Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- L'Assemblea Consortile
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente dell'Assemblea Consortile
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore
- Il Revisore dei Conti
- L'Assemblea nomina anche un Vice Presidente dell'Assemblea Consortile e un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Assemblea Consortile

L'Assemblea del Consorzio, in base a quanto previsto dall'art. 31, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000, è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione indicata nella tabella allegata al presente Statuto (allegato A), quale parte integrante e sostanziale.

La tabella viene automaticamente aggiornata senza necessità di riapprovare lo Statuto, nel caso di recesso di uno o più comuni consorziati. Le quote dei comuni receduti verranno automaticamente trasferite alla Città di Torino.

L'Assemblea dura in carica cinque anni e viene ricostituita con il rinnovo dei Consigli Comunali.

Art. 9 – Modalità e funzionamento dell'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile si riunisce di norma in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e in via straordinaria nei casi di cui al successivo 3° comma.

L'Assemblea Consortile è convocata su iniziativa del Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi del Vice Presidente.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione al Presidente dell'Assemblea della richiesta di convocazione. Nella richiesta devono essere specificati gli argomenti da trattare, in mancanza non potrà essere accolta.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che rappresentino il 90% delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole dei componenti che rappresentino il 90 % delle quote di partecipazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che rappresentino l'80% delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole dei componenti che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.

La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di 24 ore dalla data della prima convocazione.

La nomina degli Organi del Consorzio non può avvenire in seconda convocazione.

L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Per la convocazione dell'Assemblea il Presidente provvederà ad inviare ai rappresentanti l'avviso di convocazione da consegnarsi o recapitarsi **almeno cinque giorni prima dell'adunanza**; nel caso di convocazione di urgenza l'avviso dovrà essere recapitato con almeno 24 ore di anticipo.

E' ammessa la presenza per teleconferenza.

L'Assemblea è pubblica.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea Consortile

L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli interessi dei Comuni consorziati e ad essa spetta di determinare gli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari.

In particolare:

- a) Adottare gli atti fondamentali per l'attuazione dei fini istituzionali di cui all'art. 2;
- b) Eleggere, nella prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) Eleggere, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- d) Eleggere, nella prima seduta, il Vice Presidente Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- e) Eleggere, nella prima seduta, i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

- f) Eleggere il Revisore dei Conti;
- g) Approvare le richieste di nuove ammissioni o di recesso dei Comuni;
- h) Approvare le convenzioni tra il Consorzio ed altri Enti;
- i) Approvare il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- j) Approvare le deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio;
- k) Pronunciare la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dalla legge nonché dal 3° comma dell'art. 15 del presente Statuto;
- l) Deliberare la misura delle indennità da erogarsi al Revisore dei conti;
- m) Deliberare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- n) Deliberare ogni altra materia attribuitale dal presente Statuto.

Art. 11 – Presidente dell'Assemblea Consortile – Attribuzioni

Il Presidente dell'Assemblea Consortile:

- convoca l'Assemblea;
- presiede le adunanze dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 – Nomina

E' eletto dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, con il voto favorevole dei componenti che rappresentano il 90% delle quote di partecipazione.

Decade dalla carica con il rinnovo dell'Assemblea Consortile che lo ha eletto.

Art. 13 – Durata e revoca

Il Presidente dell'Assemblea Consortile dura in carica cinque anni.

Può essere revocato dall'Assemblea Consortile su proposta motivata della maggioranza dei componenti della stessa.

La revoca avviene con le stesse modalità e lo stesso quorum richiesta per la nomina.

Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente (di cui 2 (due) in rappresentanza della Città di Torino quale maggiore socio aderente) nominati dall'Assemblea tra coloro che siano in possesso di requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la nomina a Consigliere Comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

Possono essere nominati nel C.d.A. anche gli Amministratori dei comuni consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei propri membri specifiche funzioni.

Esso dura in carica 5 anni: i relativi membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, continuano il disbrigo degli affari correnti sino alla loro sostituzione.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando due componenti lo richiedono per iscritto al Presidente stesso indicando gli oggetti da trattare. La riunione è valida con l'intervento della metà dei componenti arrotondata all'unità superiore e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di assenza del Presidente la presidenza della seduta viene assunta dal Vice Presidente.

Il Consigliere che risulti assente non giustificato a tre sedute consecutive viene dichiarato, dall'Assemblea Consortile, decaduto.

Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) a dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi deliberati dall'Assemblea Consortile;
- b) a nominare il Direttore;
- c) a proporre all'Assemblea Consortile il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo;
- d) ad adottare, se necessario, in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile entro i 60 giorni successivi a pena di decadenza;
- e) a deliberare circa le operazioni del ricorso al credito a breve termine anche mediante le anticipazioni di cassa;

- f) a deliberare in ordine alla contrazione di mutui, alla acquisizione e alienazione o cessione in uso di immobili e dei beni iscritti in pubblici registri, all'accettazione di lasciti, donazioni o legati, all'approvazione di accordi o convenzioni per attività concernenti il Consorzio;
- g) all'eventuale costituzione nel proprio seno di apposite commissioni tecnico – amministrative con compito di studio e di proposta di programmi, progetti, ecc.;
- h) ad adottare tutti gli atti di amministrazione, che non siano attribuiti dalla legge e dallo Statuto, all'Assemblea Consortile, al Presidente, al Direttore o ai Dirigenti;
- i) a riferire annualmente all'Assemblea Consortile sulla propria attività;
- j) deliberare i regolamenti relativi al personale, con annessa pianta organica, i regolamenti dell'ordinamento generale e gli altri regolamenti interni;
- k) all'approvazione di tutti i regolamenti inerenti la gestione e l'organizzazione del Consorzio compreso il regolamento di cui all'art. 32 che prevede il diritto di accesso.

Art. 17 – Deliberazioni: pubblicazione e controllo

Ai fini del conseguimento dell'esecutività le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio dell'Ente.

Ai fini del conseguimento dell'esecutività le deliberazioni dell'Assemblea Consortile, nonché quelle richiamate dall'Assemblea stessa ai sensi del successivo 5° comma del presente articolo devono essere pubblicate, sotto la responsabilità del Direttore, nell'Albo Pretorio dell'Ente.

Le deliberazioni riguardanti atti fondamentali, intendendosi per tali quelle adottate dall'Assemblea Consortile, sono trasmesse agli enti aderenti entro trenta giorni dalla loro esecutività.

La responsabilità della loro trasmissione è del Direttore del Consorzio.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sono trasmesse, per elenco, ai componenti l'Assemblea, i quali dietro apposita richiesta, hanno diritto di averne copia entro due giorni. Le eventuali eccezioni sollevate contro le deliberazioni stesse potranno essere presentate dai componenti l'Assemblea in rappresentanza di almeno un quinto dei Comuni consorziati, entro il quindicesimo giorno di pubblicazione. L'efficacia dei provvedimenti rimarrà sospesa finché l'Assemblea ne effettui formalmente il controllo mediante la conferma, la modifica o l'annullamento dell'atto.

Art. 18 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio – Attribuzioni

E' il legale rappresentante dell'Ente.

Inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- b) sovrintende al buon funzionamento dell'Ente;
- c) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In caso di assenza o di impedimento la rappresentanza e le funzioni spettando al Vice Presidente.

art. 19 – Nomina

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consortile, a votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, fra i componenti designati dalla Città di Torino con il voto favorevole dei componenti che rappresentino il 90 % delle quote di partecipazione.

Qualora non si raggiunga il “quorum” entro le prime 3 (tre) votazioni, dalla quarta votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Decade dalla carica con il rinnovo dell'Assemblea Consortile che lo ha eletto.

Può essere revocato dall'Assemblea Consortile su proposta motivata della maggioranza dei componenti della stessa.

La revoca avviene con le stesse modalità e lo stesso quorum richiesto per la nomina.

Art. 20 – Compensi

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il gettone di presenza nella misura prevista dalla normativa vigente ed il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri che siano amministratori è riconosciuto unicamente il rimborso della spese sostenute.

Art. 21 – Il Direttore

Al Direttore sono attribuiti i compiti ed i provvedimenti definiti dagli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, ed in particolare quelli previsti dall'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

In particolare il Direttore:

- a) ha la responsabilità gestionale dell'Ente;
- b) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive e di verbalizzazione che, in caso di impedimento, sono delegabili ad altro funzionario o impiegato dell'ente e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; partecipa inoltre alle adunanze dell'Assemblea con funzioni di verbalizzazione;
- c) presiede a tutti i servizi inerenti la gestione tecnico – amministrativa dell'Ente e coordina l'eventuale personale presente ;

- d) adotta tutti i provvedimenti necessari per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e degli uffici rientranti nelle sue competenze;
- e) riferisce con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Ente;
- f) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;
- g) presiede le Commissioni di gare;
- h) presiede le Commissioni giudicatrici di concorsi, pubblici ed interni;
- i) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento;
- j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;
- k) è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni adottate, della loro conformità alle norme vigenti . Attesta l'esecutività delle deliberazioni adottate;
- l) adotta le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- m) adotta i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- n) stipula e sottoscrive i contratti in rappresentanza del Consorzio.

Art. 22 – Nomina

Il Direttore è nominato previo espletamento di concorso pubblico secondo le modalità ed i requisiti previsti dall'apposito regolamento. In alternativa è ammesso il conferimento dell'incarico mediante provvedimento di diritto pubblico, o di diritto privato, a tempo determinato.

Art. 23 - Il Revisore dei Conti

L'attività di revisione economica e finanziaria è svolta da 1 (un) revisore.

La nomina, la durata in carica e le cause di cessazione del Revisore sono disciplinate dal Titolo VII - Parte II - del T.U.E.L. 267/2000.

In caso di cessazione dalla carica del Revisore, l'Assemblea Consortile provvede alla sostituzione entro 30 giorni decorrenti, in caso di dimissioni, dalla comunicazione scritta al Presidente.

L'indennità spettante al Revisore viene determinata nella misura prevista dalla normativa per i Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti.

Art. 24 – Competenze del Revisore dei Conti

Il Revisore:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
- b) redige un'apposita relazione sul rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- c) riferisce immediatamente al Presidente dell'Assemblea affinché ne informi l'Assemblea ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
- d) collabora con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Incompatibilità

Non può essere nominato Revisore dei Conti e, se nominato, decade:

- a) il Consigliere del Consorzio;
- b) il parente fino al quarto grado, il coniuge, l'affine fino al secondo grado dei componenti l'Assemblea Consortile, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Direttore e dei Dirigenti del Consorzio;
- c) chi detenga partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi consortili;
- d) il dipendente della Regione Piemonte e degli Enti Locali in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 236, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000, i dipendenti delle Province e dei Comuni, dei consorzi e delle comunità montane del Piemonte.
- e) il componente dei collegi dei revisori dei comuni facenti parte del Consorzio (ai sensi dell'art. 236 del T.U.E.L. 267/2000).

Art. 26 - Funzionamento

Il Revisore deve esprimersi con proprio atto verbalizzato almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

Il Revisore può essere invitato dal Presidente ad assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione in occasione della discussione di determinati argomenti, sui quali si intenda conoscere il suo parere.

Copia di ciascun atto assunto dal Revisore deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 27 – Responsabilità

Il Revisore, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

In caso di inosservanza dei suoi doveri l'Assemblea Consortile ne delibera la revoca. Si applica l'art. 23, 3° comma, del presente Statuto.

Il Revisore è responsabile solidamente con gli Amministratori ed i Funzionari del Consorzio per il danno arrecato all'Ente.

Art. 28 – Prorogatio degli Organi

Gli Organi del Consorzio restano in carica sino alla loro formale sostituzione.

CAPO III

Finanziamento e Patrimonio

Art. 29 – Modalità del finanziamento

Il finanziamento del Consorzio è assicurato da:

- quote dei canoni d'affitto delle unità immobiliari dedotta la quota a) di cui alla legge 513/77;
- finanziamenti derivanti da leggi speciali o regionali.

Art.30 – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è di norma destinato a finanziare le attività del Consorzio e alla liquidazione dei soci receduti.

In via subordinata, e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, è prevista la possibilità di trasferire ai Comuni consorziati quota parte di avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione dell'Ente, purchè:

- deliberati dall'assemblea Consortile,
- siano state accantonate le quote di avanzo vincolato e si sia accertata l'effettiva disponibilità di quote di avanzo libero, ancorché destinato all'E.R.P.

Art. 31 – Scioglimento del Consorzio

Nel caso di scioglimento del Consorzio, o per scadenza del periodo previsto per la durata o per qualsiasi altra causa, il patrimonio consortile ancora in disponibilità sarà ripartito tra i Comuni partecipanti al Consorzio in rapporto ai rispettivi conferimenti.

CAPO IV

L'accesso dei cittadini e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 32 – Diritto di accesso e di informazione

E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Consorzio.

Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Il Consorzio, salvi i casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Ente e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Consorzio vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

Sono stabilite dalla legge o dal regolamento le modalità dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.

Il regolamento detta le opportune norme organizzative.

CAPO V

Norme finali

Art. 33 – Controversie tra Consorzio e Comuni consorziati

Tutte le controversie che insorgessero fra il Consorzio e i Comuni consorziati, o fra questi ultimi, sulla interpretazione, esecuzione, validità del presente Statuto e di tutti gli atti concernenti il Consorzio anche a seguito dell'eventuale scioglimento del Consorzio, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto e sarà disciplinato dalle norme di cui all'art. 806 e seguenti del codice di Procedura Civile.

Art. 34 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e le norme che disciplinano l'attività amministrativa degli enti pubblici locali ed in particolare la Legge n. 241/1990 e il D.Lgs. n. 163/2006.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede	2
Art. 2 – Finalità e compiti del Consorzio	2
Art. 3 – Requisiti per nuove adesioni	3
Art. 4 – Principi generali (Ordinamento ed organizzazione degli uffici)	4
Art. 5 – Dirigenti	4
Art. 6 – Collaborazione tra Comuni	4

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO E COMPETENZE

Art. 7 – Organi del Consorzio	5
Art. 8 – Assemblea Consortile	5
Art. 9 – Modalità e funzionamento dell’Assemblea Consortile	5
Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea Consortile	6
Art. 11 – Presidente dell’Assemblea Consortile – Attribuzioni	7
Art. 12 – Nomina	7
Art. 13 – Durata e revoca	7
Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione	8
Art. 15 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 17 – Deliberazioni : pubblicazione e controllo	9
Art. 18 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio – Attribuzioni	9
Art. 19 – Nomina	10
Art. 20 – Compensi	10
Art. 21 – Il Direttore	10
Art. 22 – Nomina	11
Art. 23 – Il Revisore dei Conti	11
Art. 24 – Competenze del Revisore dei Conti	11
Art. 25 – Incompatibilità	12
Art. 26 – Funzionamento	12
Art. 27 – Responsabilità	12
Art. 28 – <i>Prorogatio</i> degli organi	13

CAPO III

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Art. 29 – Modalità del finanziamento	13
Art. 30 – Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione	13
Art. 31 – Scioglimento del Consorzio	13

CAPO IV

L'ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32 – Diritto di accesso e di informazione	14
--	----

CAPO V

NORME FINALI

Art. 33 – Controversie tra Consorzio e Comuni consorziati	14
Art. 34 – Norme di rinvio	14

APPENDICE

Tabella “A” – Quote percentuali di partecipazione al C.I.T.